Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 30 gennaio 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1967, n. **1365.**

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1029, e modificato con regio decreto 26 marzo 1942, n. 352, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti quelli di: « Storia comparata delle letterature moderne » e « Letteratura ispano-americana ».

Art. 20. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature orientali sono aggiunti i seguenti: « Lingua e letteratura etiopica »; « Lingua e letteratura urdu »; « Filologia semitica »; « Storia delle istituzioni politiche dell'oriente contemporaneo »; « Lingua tedesca ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1967

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 10. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1967, n **1366**.

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 4460 del 21 giugno 1967, con la quale il medico provinciale di Catanzaro chiede la revoca di tutte le dichiarazioni di zone di endemia malarica ancora operanti in quella provincia;

Visto il parere espresso in merito da quel consiglio provinciale di sanità nella seduta del 14 novembre 1966;

Visti i regi decreti 21 giugno 1903, n. 307, 29 novembre 1903, n. 497, 29 agosto 1904, n. 498, 13 novembre 1904, n. 643, 15 giugno 1905, n. 426, 17 luglio 1908, n. 492, 9 gennaio 1910, n. 49, 26 marzo 1911, n. 517, con i quali le dette zone furono, a suo tempo, stabilite e dichiarate;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 21 giugno 1903, n. 307, 29 novembre 1903, n. 497, 29 agosto 1904, n. 498, 13 novembre 1904, n. 643, 15 giugno 1905, n. 426, 17 luglio 1908, n. 492, 9 gennaio 1910, n. 49, 26 marzo 1911, n. 517, relative ai comuni della provincia di Catanzaro, sono revocate.

Per effetto del presente decreto, pertanto, la detta provincia nella sua attuale circoscrizione, non ha più comuni con zone dichiarate ad endemia malarica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, adddì 6 novembre 1967

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 6 — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1967, n. **1367**.

Istituzione in Gibuti (territorio francese degli Afar e degli Issa) di un consolato di 2ª categoria e soppressione del vice consolato di 2ª categoria nella stessa località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 878, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1948, n. 226;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Gibuti (territorio francese degli Afar e degli Issa) è soppresso.

Art. 2.

E' istituito in Gibuti (territorio francese degli Afar e degli Issa) un consolato di 2ª categoria con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio francese degli Afar e degli Issa.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 dicembre 1967

SARAGAT

FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 12. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1967, n. **1368.**

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, con la quale le camere di commercio, industria e agricoltura hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 503 del 3 ottobre 1966, con la quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze ha stabilito di acquistare le aree adiacenti ai magazzini generali di Prato, al fine di assicurare ai magazzini stessi una viabilità che ne consenta il sicuro esercizio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Firenze è autorizzata ad acquistare dal signor Roberto Rospigliosi un'area di mq. 2000 circa, sita in Prato e contrassegnata in catasto al foglio 53 delle particelle 127 e 176, al prezzo di L. 4.400.000 ed alle altre condizioni previste nella deliberazione n. 503 del 3 ottobre 1966.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1967

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1968
Atti del Governo, registro n. 217, foglio n. 4. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1967.

Approvazione ed entrata in vigore del 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della « Farmacopea Ufficiale »;

Visto il proprio decreto 28 luglio 1965 con cui è stato approvato il testo della VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana;

Visto il testo del 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » predisposto dalla commissione permanente per la revisione e la pubblicazione di detta Farmacopea;

Decreta:

E' approvato l'unito testo del 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana. Esso integra detta Farmacopea e la sostituisce e modifica nei metodi e nelle monografie aggiornati, nonchè nelle tabelle contemplate nello stesso supplemento.

Il 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo all'avviso della sua pubblicazione da inserire nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1967

Il Ministro: MARIOTTI

Avviso relativo alla pubblicazione del 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana.

E' stato pubblicato, a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato, il testo del 1° supplemento alla VII edizione della « Farmacopea Ufficiale » della Repubblica italiana, approvato con decreto del Ministro per la sanità in data 25 novembre 1967.

Detto supplemento entra in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso, giusta il decreto del Ministro per la sanità che, unitamente all'avviso stesso, viene del pari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si richiama l'attenzione dei titolari di farmacia sull'obbligo di tenere ostensibile al pubblico nella farmacia un esemplare di detto supplemento della « Farmacopea Ufficiale », come disposto dall'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Visto, *il Ministro*: MARIOTTI

(684)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1967.

Sostituzione di ufficiali del Corpo delle guardie di p. s. quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti a detto Corpo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 4 maggio 1951, n. 570, sulla rappresentanza del Corpo delle guardie di p.s. nella composizione dei tribunali militari territoriali;

Visto il decreto ministeriale in data 2 gennaio 1967, con il quale il tenente colonnello di p.s. Conti Alberto ed il maggiore di p.s. Giliberto Gaspare vennero designati, per il biennio 1967-1968, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Napoli nei giudizi a carico di imputati appartenenti al Corpo delle guardie di p.s.;

Considerato che il tenente colonnello Conti Alberto è stato trasferito in data 12 maggio 1967 e che il maggiore Giliberto Gaspare è stato promosso al grado di tenente colonnello con decorrenza 11 maggio 1967 e che, pertanto, ai sensi dell'art. 13 dell'ordinamento giudiziario militare (regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022) sono cessati dalla carica dalle date predette;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del tenente colonnello Conti ed alla conferma, con l'attuale grado, del tenente colonnello Giliberti, per il tempo che rimane fino alla data del compimento del biennio per il quale erano stati nominati;

Decreta:

Vengono designati, quali giudici presso il Tribunale militare territoriale di Napoli, nei giudizi a carico di appartenenti al Corpo delle guardie di p.s., i seguenti ufficiali:

1) tenente colonnello di p.s. Giliberto Gaspare, del raggruppamento guardie di p.s. di Napoli, con l'attuale grado, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1968;

2) maggiore di p.s. Vitiello Tommaso del 9° reparto mobile di p.s. di Napoli, in sostituzione del tenente colonnello Conti Alberto, dalla data del presente decreto al 31 dicembre 1968.

Roma, addì 16 dicembre 1967

p. *Il Ministro*: CECCHERINI

(612)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1967.

Rinnovazione del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, n. 1518, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, e ne è stato approvato lo statuto e 30 maggio 1966, n. 547, che lo ha modificato all'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 20 giugno 1964, riguardante la nomina del collegio dei revisori dei conti, per gli anni 1964, 1965, 1966 e 1967;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio ai sensi dell'art. 15 dello statuto;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Fiera campionaria nazionale del Friuli-Venezia Giulia », con sede in Pordenone, è composto dai seguenti membri:

Avallone dott. Giuseppe, su designazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; con funzioni di presidente;

Sandrin cav. uff. Alberto, su designazione del comune di Pordenone;

Bernardis rag. Giuseppe, su designazione dell'amministrazione provinciale di Udine.

I membri del collegio durano in carica quattro esercizi finanziari, con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(654)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1968.

Autorizzazione per l'organizzazione in Genova della « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, contenente norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista l'istanza presentata per la organizzazione della « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 »;

Decreta:

E' autorizzata la « I Mostra internazionale dei Paesi africani - Africa 68 », da tenersi in Genova dal 6 al 16 giugno 1968.

Roma, addì 8 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(613)

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica della impresa « Giacopetti Sante Remo e F.lli », con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno).

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, relativa alla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, recante norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, recante norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della

legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687744 del 9 marzo 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'Enel ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa « Giacopetti Sante Remo e F.lli », con sede Grottazzolina (Ascoli Piceno);

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla impresa suddetta negli anni 1965 e 1966, convalidati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione di Ancona, e comunicati dall'impresa medesima ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, modificato dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Considerato che l'impresa suddetta negli anni 1965 e 1966 ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Giacopetti Sante Remo e F.lli », con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Giacopetti Sante Remo e F.lli », con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Giacopetti Sante Remo e F.lli », con sede in Grottazzolina (Ascoli Piceno), dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(685)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di La Spezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di La Spezia è determinato come segue:

Vitto:

un pasto L. 5.200 mensili (pari a L. 200 giornaliere);

due pasti L. 9.100 mensili (pari a L. 350 giornaliere);

Alloggio:

L. 1.560 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(728)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1968.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese operanti nella provincia di Bari è determinato come segue:

Alloggio:

1) proprietari di fabbricati (compresa luce e acqua) L. 3.300 mensili;

2) agricoltura (con alloggio e annessi) L. 5.400 annue;

3) altri settori L. 1.800 mensili.

Vitto:

un pasto L. 200 giornaliere;
due pasti L. 300 giornaliere.

Generi in natura:

1) frumento L. 62,50 per kg.;
2) farina L. 75,00 per kg.;
3) pane L. 100,00 per kg.;
4) pasta L. 120,00 per kg.;
5) olio L. 500,00 per kg.;
6) vino L. 60,00 al litro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: DI NARDO

(731)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « MOBILSUD - 2° salone del mobile per il Mezzogiorno e l'oltremare », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « MOBILSUD - 2° salone del mobile per il Mezzogiorno e l'oltremare », che avrà luogo a Napoli dal 10 al 17 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(650)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « 1° INTERBIMALL internazionale biennale delle macchine per la lavorazione del legno », in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « 1° INTERBIMALL internazionale biennale delle macchine per la lavorazione del legno », che avrà luogo a Milano dal 16 al 24 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(651)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Classificazione tra le provinciali di ventiquattro strade in provincia di Teramo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 38 del 7 marzo 1966, con il quale l'amministrazione provinciale di Teramo ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali di quarantuno strade comunali e di bonifica;

Visto il voto n. 1309 del 17 ottobre 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che delle quarantuno strade proposte, le seguenti ventiquattro posseggono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

1) « dalla strada statale n. 80 - Villa Mosca-bivio Cannellia Castrogno » (inizia dalla strada statale n. 80 (Teramo) e termina presso l'abitato di Castrogno), di km. 7+300;

2) « dalla strada statale n. 80 - S. Atto-Chiareto alla strada statale n. 262 » (inizia dalla strada statale n. 80 presso San Nicolò e termina sulla strada statale n. 262 presso il bivio con la strada provinciale di Fonte a Collina), di km. 7+500;

3) « Castelli-scuole d'arte » (inizia presso Castelli e termina presso la masseria Celli), di km. 1+500;

4) « dalla strada statale n. 262 - Morge a Ficheri » (inizia dalla strada statale n. 262 attraversa l'abitato di Morge e termina presso Ficheri), di km. 5+000;

5) « S. Onofrio Paterno-Gagliano » (inizia dalla strada provinciale n. 17 di Fonte a Collina presso S. Onofrio, raggiunge gli abitati di Paterno e Gagliano), di chilometri 4+000;

6) « dalla strada provinciale Fonte a Collina a Cesenà » (inizia dalla strada provinciale di Fonte a Collina e raggiunge l'abitato di Cesenà), di km. 3+500;

7) « S. Stefano-Magliano » (inizia dalla strada provinciale del Bosco Martese presso S. Stefano e termina alla sponda sinistra del fiume Vezzola presso l'abitato di Magliano), di km. 5+000;

8) « dalla strada provinciale Bosco Martese-S. Felice-case Caselle-Villa Ripa-alla strada statale n. 80 » (inizia sulla strada statale n. 80 presso il bivio con la strada provinciale di valle S. Giovanni per case Caselle, S. Felice, Borgonovo e termina al km. 12+000 della strada provinciale n. 48 del Bosco Martese), di km. 8+200;

9) « dalla strada statale n. 262 a Mosciano S. Angelo » (inizia dalla strada statale n. 262 e termina a Mosciano), di km. 4+000;

10) « Ponzano-Casette-Favale » (inizia dalla strada provinciale n. 8 di Civitella presso Ponzale e termina presso Favale), di km. 4+500;

11) « da Colonnella alla strada statale n. 16 » (inizia dalla strada provinciale Colonnella-Vibrata nei pressi di Colonnella e termina sulla strada statale n. 16 nei pressi di Alba Adriatica), di km. 5+500;

12) « dalla strada provinciale di Collebigliano a Cerqueto » (inizia dalla strada provinciale di Collebigliano, nei pressi di Collebigliano, raggiunge la frazione di Cerqueto e prosegue fino alla casermetta forestale dove si ricongiunge con la strada provinciale della Montagna dei Fiori), di km. 4+000;

13) « Fontanelle-Faiete » (inizia dalla provinciale Notaresco-Atri presso Fontanelle e sbocca sulla provinciale Castellalto-Cellino Attanasio presso Fontanelle), di chilometri 4+500;

14) « dalla strada statale n. 81 a Molviano » (inizia dalla strada statale n. 81 presso Cellino Attanasio e termina a Molviano), di km. 5+000;

15) « dalla strada provinciale di Casoli al Vomano alla strada provinciale di Casoli » primo tratto di chilometri 2+600;

16) « dalla strada provinciale della Vibrata a Corropoli » (inizia dalla strada statale n. 16 e termina alla strada provinciale n. 7 di Corropoli), di km. 2+000;

17) « dalla strada provinciale n. 38 a Ronzano » (inizia dalla strada provinciale n. 38 nei pressi del bivio di Castel Castagna e termina nell'abitato di Ronzano), di km. 3+500;

18) « dalla strada provinciale Bisenti-Arsita a S. Pietro » (inizia dalla strada provinciale Bisenti-Arsita presso il bivio di Arsita e raggiunge l'abitato di S. Pietro), di km. 4+000;

19) « S. Vito-Carpini-Cerro-Monte Fratoni » (inizia a S. Vito, congiunge Carpini-Cerro-Monte Fratoni e termina all'altipiano di Cannavina), di km. 9+000;

20) « Montorio-Villa Brozzi » (inizia presso Montorio e termina a Villa Brozzi), di km. 5+000;

21) « dalla strada statale n. 150 Casale Taulero alla strada provinciale Roseto-Notaresco » (inizia dalla strada statale n. 150 a circa km. 4 da Roseto e si innesta alla strada provinciale della Specola nei pressi del bivio Montepagano), di km. 4+300;

22) « dalla strada provinciale Martinsicuro-Villa Lempa nei pressi di Villa Mattoni per Villa Paolantonio a Villa Marchetti » (inizia dalla strada provinciale n. 2 di Villa Lempa nei pressi di Villa Mattoni e termina a Villa Marchetti), di km. 5+200;

23) « dalla strada statale n. 150 per Leognano e Collattoni » (inizia dalla strada statale n. 150 nei pressi del km. 33+000 e prosegue per Leognano e Collattoni), di km. 3+000;

24) « S. Egidio alla Vibrata-Casette-Torano » (inizia dall'abitato di S. Egidio e termina sulla strada provinciale di Torano), di km. 3+000;

Ritenuto che le suddette ventiquattro strade, della lunghezza complessiva di km. 111,100 possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse di km. 111,100 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1968

Il Ministro: MANCINI

(686)

DECRETO MINISTERIALE 18 gennaio 1968.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XX Fiera campionaria della Sardegna », in Cagliari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XX Fiera campionaria della Sardegna », che avrà luogo a Cagliari dal 9 al 24 marzo 1968, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 18 gennaio 1968

p. *Il Ministro*: MEZZA

(652)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 gennaio 1968.

Divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti, dei suidi vivi e delle relative carni, prodotti e avanzi ai fini della profilassi dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Considerato che l'epizoozia aftosa in Gran Bretagna continua ad interessare alcune zone del predetto Paese;

Preso atto delle assicurazioni fornite dalle autorità inglesi sulla innocuità di alcuni prodotti animali provenienti da zone indenni da afta epizootica o importati in Gran Bretagna da Paesi nei quali non si è verificato alcun caso della stessa malattia;

Vista la propria precedente ordinanza 27 dicembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1968, recante il divieto di importazione dalla Gran Bretagna dei ruminanti dei suidi vivi e delle relative carni, prodotti ed avanzi ai fini della profilassi dell'afta epizootica;

Ritenuto necessario mantenere rigorose misure di polizia veterinaria atte a proteggere lo stato sanitario degli allevamenti nazionali;

Ordina:

Art. 1.

L'ordinanza ministeriale 27 dicembre 1967, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 1968, è revocata e sostituita dalla presente.

Art. 2.

E' vietata l'importazione nella Repubblica italiana dalla Gran Bretagna:

a) dei ruminanti e dei suidi vivi nonchè delle relative carni, con la sola eccezione di quelle sterilizzate in scatola e dei grassi fusi. Detto divieto è esteso ai quantitativi di carni inferiori a 5 kg. diretti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale;

b) di tutti i prodotti ed avanzi di animali ruminanti e suidi, eccettuati:

quelli allo stato di secchezza o nelle condizioni stabilite nell'ultimo comma dell'art. 56 del vigente regolamento di polizia veterinaria;

le lane inglesi sucide o lavate prodotte prima del 30 settembre 1967;

le lane inglesi sucide o lavate, prodotte anche dopo il 30 settembre 1967, purchè provenienti da animali di contee indenni da afta epizootica ed in ogni caso non provenienti dalle contee di Cheshire, Denbighshire, Derbyshire, Flintshire, Lancashire, Leicestershire, Shropshire, Staffordshire, Worcestershire, interessate o che sono già state interessate dalla predetta infezione;

le lane sucide o lavate di produzione non inglese purchè provenienti da Paesi non oggetto di divieti italiani per afta epizootica da virus di tipi esotici o per altri motivi sanitari, a meno che per dette lane non siano trascorsi almeno quattro mesi dalla tosa e che le stesse provengano da zone dei predetti Paesi indenni da afta epizootica o da altre malattie esotiche.

Le condizioni di cui al punto *b*) devono, in ogni caso, risultare dal certificato di origine e sanità rilasciato da un veterinario di Stato inglese o a ciò delegato dallo Stato.

Art. 3.

E' vietato il transito attraverso il territorio nazionale degli animali, carni, prodotti e avanzi, indicati nei commi *a*) e *b*) dell'articolo precedente provenienti dalla Gran Bretagna, di cui non è ammessa l'importazione in Italia.

Art. 4.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1968

Il Ministro: MARIOTTI

(948)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 20 gennaio 1968.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Casamassima (Bari).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1967 il consiglio comunale di Casamassima è stato sciolto ed è stato provveduto alla nomina di un commissario straordinario nella persona del consigliere di 1ª classe dott. Egidio Cellie.

Il predetto commissario ha dovuto in un primo momento, provvedere a deliberare il bilancio dell'ente ed a curare la riorganizzazione di taluni delicati servizi amministrativi.

In atto ha in corso di esame e di adozione un complesso di provvedimenti amministrativi e contabili, nonchè l'esecuzione di importanti progetti di lavori, la cui conclusione è consigliabile sia realizzata dal commissario straordinario.

Ritenendosi, pertanto, necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, si è provveduto a ciò in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Bari, addì 20 gennaio 1968

Il prefetto: NOVELLO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 2 novembre 1967, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Casamassima e nominato commissario per la provvisoria gestione di detto comune il consigliere di 1ª classe dott. Egidio Cellie;

Ritenuta la necessità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale per i motivi esposti nell'allegata relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2835, richiamato in vigore dall'art. 16 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Casamassima è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 21 gennaio 1968.

Il commissario straordinario dott. Egidio Cellie, conserva tutti i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica di cui in premessa.

Bari, addì 20 gennaio 1968

Il prefetto: NOVELLO

(934)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione in una zona in comune di Osimo (Ancona)

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1968, fino al 31 dicembre 1973 è vietato sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, l'esercizio venatorio a tutte le specie di selvaggina nella zona della provincia di Ancona della estensione di ha. 680, compresa nel comune di Osimo, delimitata dai sottoindicati confini:

est: con la strada dell'osteriola che congiunge la provinciale Val Musone con la provinciale Chiaravallese;

nord: sul senso di percorrenza S. Patorniano - Osimo con la provinciale Chiaravallese, con la strada campestre fiancheggiante il monte S Pietro per poi ritornare di nuovo lungo la provinciale Chiaravallese fino alla deviazione della strada campestre di Fellonica, parte piccolissima della strada Gattuccio fino alla collina Bellucci, da qui per la strada campestre fino alla strada statale Settempedana;

ovest: lungo la strada statale Settempedana e la strada Linguetta (così denominata) fino alla provinciale Val Musone;

sud: con la provinciale Val Musone.

(796)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Determinazione dei confini della proprietà demaniale delle acque del lago di Caldonazzo (Trento)

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 16 dicembre 1967, n. 729, è stato fissato a quota m. 448,92 (metri quattrocentoquarantotto e novantadue) sul livello del mare il limite della zona demaniale del lago di Caldonazzo, in provincia di Trento.

(557)

Approvazione del piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del golfo di Policastro

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 novembre 1967, è stato approvato il piano regolatore del nucleo d'industrializzazione del golfo di Policastro.

Copia di tale decreto e degli atti che ne formano parte integrante sarà depositata presso la sede del Consorzio per il nucleo di industrializzazione del golfo di Policastro a disposizione dei comuni e degli enti che vi abbiano interesse.

(692)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, registro n. 40 Finanze, foglio n. 118, è dichiarato irricevibile, perchè intempestivo, il ricorso prodotto dal sig. Casciano Giuseppe, vice direttore della carriera speciale direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 6 maggio 1966.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 20 giugno 1967, registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 1967, registro n. 40 Finanze, foglio n. 119, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario proposto in data 13 settembre 1965 dal sig. Ciancio Antonio, ufficiale di dogana avverso il decreto 14 gennaio 1966 del Ministro per le finanze riguardante rigetto di ricorso gerarchico contro provvedimento disciplinare di censura.

(769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1967, registro n. 99, foglio n. 288, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal sig. Kronbichler Franz avverso il provvedimento adottato il 20 settembre 1960 dal provveditore agli studi di Bolzano, confermativo della qualifica di insufficiente attribuitagli dal direttore della Scuola tecnica commerciale in lingua tedesca di Merano per l'anno scolastico 1957/60.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1967, registro n. 99, foglio n. 290, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla prof.ssa Mannella Terrusi Anna Maria avverso la decisione di rigetto adottata il 5 dicembre 1963 dal provveditore agli studi di Potenza su precedente gravame proposto avverso la graduatoria degli abilitati per l'insegnamento del disegno e della storia del costume nell'Istituto professionale femminile di Stato di Potenza, per l'anno scolastico 1963/64.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 1967, registro n. 99, foglio n. 285, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal dott. Di Loreto Francesco, avverso il provvedimento di revoca di nomina all'insegnamento di educazione civica adottato il 17 ottobre 1964 dal preside dell'Istituto professionale di Stato per l'agricoltura di Avezzano.

(801)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 maggio 1967, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1967, registro n. 55 Pubblica istruzione, foglio n. 371, il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Elisabetta Bulling ed Eugenio Paladino viene respinto per la parte che impugna il decreto ministeriale 9 aprile 1964, con cui è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il parco di proprietà dei ricorrenti, sito in Roma, via Trasone n. 58, e dichiarato inammissibile per la parte che impugna la nota del Ministro della pubblica istruzione n. 2985 in data 8 aprile 1964, con cui veniva comunicato ai proprietari del parco il parere favorevole espresso dalla commissione provinciale di Roma per la protezione delle bellezze naturali alla imposizione del vincolo sul parco stesso e si faceva riserva di emanare il formale provvedimento di vincolo, nonchè per la parte che impugna la nota n. 4774 in data 29 maggio 1964, del soprintendente ai monumenti di Roma, con la quale è stato autorizzato il proseguimento delle operazioni di potatura delle alberature esistenti nel parco.

(803)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Taranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 22 gennaio 1968, la provincia di Taranto viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 287.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(815)

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.605.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(816)

Autorizzazione al comune di Pesaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 gennaio 1968, il comune di Pesaro viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.608.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(817)

Autorizzazione al comune di Marzabotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Marzabotto (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.946.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(818)

Autorizzazione al comune di Argelato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Argelato (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(819)

Autorizzazione al comune di Canale d'Agordo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1968, il comune di Canale d'Agordo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.056.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(820)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 20

Corso dei cambi del 29 gennaio 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,90	624,95	624,90	624,95	—	624,93	624,90	624,95	624,95
$ Can.	575,05	575,40	575,75	575,05	574,60	—	575,40	575,05	575,05	575 —
Fr. Sv.	143,75	143,70	143,70	143,695	143,60	—	143,68	143,695	143,75	143,73
Kr. D.	83,76	83,76	83,755	83,76	83,75	—	83,74	83,76	83,76	83,74
Kr. N.	87,49	87,49	87,50	87,495	87,45	—	87,50	87,495	87,49	87,49
Kr. Sv.	121,05	121,06	121,09	121,055	121,10	—	121,07	121,055	121,05	121,05
Fol.	173,40	173,40	173,33	173,34	173,40	—	173,34	173,34	173,40	173,33
Fr. B.	12,59	12,585	12,5875	12,5825	12,5725	—	12,5810	12,5825	12,59	12,59
Franco francese	126,91	127,07	127,20	127,145	127,15	—	127,1550	127,145	127,01	127,08
Lst.	1506,15	1506,30	1506,30	1506,35	1506,125	—	1506,45	1506,35	1506,15	1506,25
Dm. occ.	156,23	156,25	156,26	156,215	156,10	—	156,22	156,215	156,23	156,22
Scell. Austr.	24,14	24,14	24,15	24,1435	24,10	—	24,1450	24,1435	24,14	24,14
Escudo Port.	21,87	21,87	21,90	21,875	21,90	—	21,8825	21,875	21,87	21,87
Peseta Sp.	8,97	8,97	8,99	8,97	8,95	—	8,9730	8,97	8,97	8,97

Media dei titoli del 29 gennaio 1968

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	106,20
Redimibile 3,50 % 1934	100,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,775
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,325
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,34
Id. 5 % (Città di Trieste)	96 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	95 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	98,625
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,915
1 Dollaro canadese	575,225
1 Franco svizzero	143,687
1 Corona danese	83,75
1 Corona norvegese	87,497
1 Corona svedese	121,062
1 Fiorino olandese	173,34
1 Franco belga	12,582
1 Franco francese	127,15
1 Lira sterlina	1506,40
1 Marco germanico	156,217
1 Scellino austriaco	24,144
1 Escudo Port.	21,879
1 Peseta Sp.	8,971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1967

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1967 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1967				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				9.214		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	6.760.397				
	residui	603.967				
	Totale		7.364.364			
Entrate extra-tributarie	competenza	275.428				
	residui	237.625				
	Totale		513.053			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	7.035.825			5.266.877	
	residui	841.592			1.014.441	
	Totale			7.877.417		6.281.318
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	129.466				
	residui	5.400				
	Totale			134.866		
Accensione di prestiti	competenza	906.718				
	residui	15.097				
	Totale			921.815		
Spese in conto capitale	competenza				1.185.550	
	residui				445.958	
	Totale					1.631.508
Rimborso di prestiti	competenza				78.430	
	residui				8.964	
	Totale					87.394
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		4.784.186			5.585.010	
Conti correnti		22.854.233			22.662.553	
Incassi da regolare		4.031.075			3.848.395	
Altre gestioni		10.056.610			9.629.463	
	Totale			41.726.104		41.725.421
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		228.777		-	248.877	
Pagamenti da regolare		315.385			331.382	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.662.547			1.831.410	
Altri crediti		18.152.497			18.877.698	
	Totale			20.359.206		21.289.367
	Totale complessivo			71.028.622		71.015.008
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				—		13.614
	Totale a pareggio			71.028.622		71.028.622

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1967 (milioni di lire)		
Fondo di cassa		13.614	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	22.676		
Pagamenti da regolare	167.949		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	513.125		
Altri crediti	2.015.748		
Totale crediti		2.719.493	
In complesso			2.733.112
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.095.604		
Conti correnti	1.985.489		
Incassi da regolare	266.492		
Altre gestioni	810.486		
Totale debiti			6.158.071
Situazione del Tesoro (passività)			3.424.959
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1967	206.332		

L'ispettore generale: P. CARBONE — *Il direttore generale del Tesoro:* L. NUVOLONI

(950)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

(prima delle scritturazioni di chiusura) **SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE** (prima delle scritturazioni di chiusura)

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.499.937.103.841 —
Cassa	»	44.262.010.291 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.242.958.302.795 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	229.483.095 —
Anticipazioni	»	1.209.513.692.220 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.473.957.518.893 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	746.723.618.815 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	350.090.599.349 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	165.867.128.587 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	61.356.344.013 —
Spese	»	133.178.185.945 —
	L.	8.267.073.987.845 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	7.339.813.696.682 —
	L.	15.606.887.684.527 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.	15.609.480.474.665 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		5.125.662.940.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		52.363.258.366 —
Depositi in conto corrente liberi	»		255.834.449.115 —
Conti correnti vincolati	»		2.162.406.670.372 —
Creditori diversi	»		522.444.368.620 —
Rendite del corrente esercizio	»		134.069.412.412 —
	L.		8.252.781.098.885 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	8.445.041.673 —	
Fondo di riserva straordinario	»	5.547.847.287 —	14.292.888.960 —
	L.		8.267.073.987.845 —
Depositanti	»		7.339.813.696.682 —
	L.		15.606.887.684.527 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.592.790.138 —
TOTALE GENERALE	L.		15.609.480.474.665 —

(949) *Il Governatore:* CARLI *Il Ragioniere Generale* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bolzano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatori di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Bolzano.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di *Tarvisio* o *nei comuni* di *Sant'Orsola e Luserna*, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dello ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il Mod. 69-*ter*, rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dello originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nello ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con preci-

sione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400; rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-Eur, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, a sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dalla approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 339

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica.

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del '600 - '700;

b) dell'800;

c) del '900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. - Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13074)

Concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Firenze

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912 precitata sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1961, n. 1696;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Visto il decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130, con il quale sono stati approvati i programmi degli esami di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte nei conservatòri di musica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, al posto di accompagnatore al pianoforte nel conservatorio di musica di Firenze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani in possesso del diploma di pianoforte conseguito in un conservatorio di musica o in un istituto musicale pareggiato, i quali, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3, abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40°, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 317, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rallestramento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

d) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1950, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, numero 885);

i) per i profughi dall'Eritrea e dalla Libia, nonchè i profughi dalla Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 3);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, articolo 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

p) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

q) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1148, art. 5);

r) per il personale licenziato dagli Enti di diritto pubblico o da altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298); per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni.

Agli effetti del limite di età per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1954, cioè 6 mesi dopo l'entrata in vigore del decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite massimo di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o istituti di istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente art. 2 per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età, per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del limite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio e dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni o decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito rimanendo l'amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la amministrazione e la qualifica.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Alla domanda dovranno essere uniti i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito. E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco in triplice copia, firmato dall'interessato, dei documenti e titoli prodotti.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (i titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dall'amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotostatica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatti di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico e agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 dell'Autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dell'inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di università e di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la università o istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - entro 30 giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettuato accertamento dell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dall'autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano ancora prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli) ed il certificato medico.

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dai territori di confine hanno la facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso, dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza;

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato medico;

d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengano a famiglia numerosa.

Art. 8.

L'esame verterà sui programmi indicati in calce al presente decreto.

I candidati saranno avvertiti con lettera raccomandata o con telegramma del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere le prove d'esame.

Essi sono tenuti a comunicare con lettera raccomandata al Ministero, Ispettorato per l'istruzione artistica, Ufficio concorsi, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma-EUR, ogni eventuale cambiamento di indirizzo.

Art. 9.

La commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati terrà conto, oltre che delle prove d'esame anche dei titoli artistici prodotti nonchè dei documenti e titoli comprovanti le qualità didattiche e la cultura dei candidati medesimi.

A conclusione dei lavori, la commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma, del regio decreto 2 dicembre 1935, n. 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al terzo.

E' in facoltà del Ministro di nominare entro il biennio dall'approvazione degli atti di concorso ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo l'ordine di classifica. Il vincitore del concorso che non accetti la nomina, non potrà partecipare ad altri concorsi per la stessa materia sino a tre anni dalla rinunzia (art. 22 del regio decreto 7 gennaio 1926, n. 214).

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le norme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1967

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1967
Registro n. 91, *foglio n.* 341

PROGRAMMA PER LE PROVE DEGLI ESAMI

di concorso a posti di accompagnatore al pianoforte presso i conservatori di musica

(approvato con decreto ministeriale 21 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1967, n. 130)

I. — Gli esami teorici riguarderanno la conoscenza:

a) dell'estensione, dei registri e del colore delle varie voci;

b) delle principali opere del repertorio operistico e cameristico e dei più importanti testi di solfeggi cantati e vocalizzi;

c) delle principali regole di ortoepia in rapporto alle necessità fisiologiche del canto;

d) degli abbellimenti e della loro realizzazione in rapporto a determinate epoche e a determinati autori;

e) delle caratteristiche storiche ed estetiche dell'opera in musica dal '600 alle correnti attuali.

II. — Gli esami pratici riguarderanno:

1) accompagnamento di un brano solistico o d'insieme del repertorio operistico:

a) del 600-700;

b) dell'800;

c) del 900 e contemporaneo;

2) accompagnamento d'un lied della scuola romantica tedesca e di una lirica moderna;

3) realizzazione di un basso cifrato per l'accompagnamento di « un recitativo secco »;

4) trasporto di un brano, per canto e pianoforte, di media difficoltà, non oltre una terza sopra e una terza sotto e lettura di un brano nelle chiavi originali.

N.B. — Prima di ogni esecuzione saranno concessi al candidato dieci minuti di tempo per l'analisi del brano stesso.

(13076)

Graduatoria del concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio dell'Università di Roma.

IL RETTORE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 327;
Visto che, ai sensi delle predette leggi, per l'ideazione ed esecuzione di opere di abbellimento del nuovo Istituto di medicina legale con annesso obitorio sono state destinate, sullo stanziamento di L. 552.360.000, disposto sulle leggi di stralcio del piano della scuola (5 marzo 1961, n. 158, e 26 gennaio 1962, n. 17), L. 11.050.000;
Visto il bando di concorso nazionale, approvato con decreto rettorale in data 3 febbraio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 in data 3 aprile 1967;
Visto il decreto del decano del Corpo accademico in data 19 agosto 1967, con cui è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;
Viste le deliberazioni adottate dalla commissione giudicatrice come sopra nominata;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti al concorso indicato in premessa:

per l'opera 1): un gruppo di bronzo dell'altezza di cm. 120-140, ispirato al seguente tema: dall'incontro tra medicina e diritto « nasce » la medicina legale che non è un « miscuglio » di nozioni mediche e di nozioni giuridiche, ma un « composto nuovo », una scienza novella: centro operante e creativo di fusione del pensiero medico e del pensiero giuridico. Si richiede un bozzetto di grandezza 1/3 dal vero:

1) scultore prof. Enrico Martini: n. 6 voti;
2) scultore Aldo Calò: n. 2 voti;

per l'opera 2): n. 16 candelieri in bronzo per le sale veglia delle cappellette dell'obitorio dell'altezza di cm. 120 istoriati o comunque decorati. Si richiede un modello dal vero di qualsiasi materia:

Renato Vanzelli: n. 8 voti;

per l'opera 3): n. 4 cancelli in bronzo lavorato per le sale veglia delle cappellette, collocati in opera, delle dimensioni di circa mt. 2,65 x 1,65, con ossatura metallica montata su perni a 4 spartiti, con le facce prospicenti la Cappella lavorata con motivi ornamentali in metallo piatto da mm. 25 x 2 e le facce prospicienti l'interno delle Cappellette rivestite con vetro finto granito. Si richiedono un disegno nel rapporto di 1 a 10 e un disegno particolare al vero:

nessun bozzetto è risultato idoneo.

Pertanto, per l'opera 1) risulta vincitore l'elaborato dello scultore prof. Enrico Martini e per l'opera 2) risulta vincitore l'elaborato del sig. Renato Vanzelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sede, addì 9 dicembre 1967

Il rettore: P. A. D'Avack

(548)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale, indetto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli e per esami, a trenta posti di infermiera professionale — categoria esecutiva — ruolo personale infermieristico diplomato delle case di cura — il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 del 25 agosto 1967, avrà luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, il giorno 15 febbraio 1968 con inizio alle ore 8.

(809)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 20 ottobre 1966, n. 2930.6. sez. III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei Consorzi di vigilanza igienica con sede in Cortina d'Ampezzo ed in Longarone;
Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, successivamente sostituiti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1954, n. 854;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;
Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario descritto in premessa è costituita come appresso:

Presidente:
Pellati dott. Nicolò, ispettore generale del Ministero sanità;

Componenti:
Carola dott. Herbert, ispettore generale medico, medico provinciale di Vicenza;
Vendramini prof. Renzo, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Padova;
Patrassi prof. Gino, direttore dell'istituto di clinica-medica dell'Università di Padova;
Verga dott. Pio, direttore sezione prefettura di Belluno;
De Martini dott. GianLivio, ufficiale sanitario titolare del Consorzio di vigilanza igienica - Pieve di Cadore.

Segretario:
Calcagno dott. Antonino, consigliere di 3ª classe in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Pordenone e di Belluno.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed avrà la sua sede in Belluno.

Il presente decreto sarà affisso, inoltre, per otto giorni consecutivi agli albi di quest'ufficio medico provinciale e della prefettura di Belluno.

Belluno, addì 13 gennaio 1968

Il medico provinciale: Magrì

(631)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 02501 del 15 aprile 1967, col quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di quattro posti di ostetrica condotta, vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1966;
Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'ordine dei medici della provincia di Lecce e dei comuni interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Polito dott. Vito, medico capo servizio del Ministero della sanità;

Quarta dott. Nicola, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

Carretti prof. Cesare, primario ostetrico dell'ospedale civile di Lecce;

Greco dott. Mario, specialista in ostetricia e ginecologia;

Leuzzi Anna, ostetrica condotta del comune di Cursi.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Lecce.

La commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e dei comuni interessati.

Lecce, addì 16 gennaio 1968

Il medico provinciale: MAGLIARI

(693)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1081/67 in data 15 giugno 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto, vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della relativa commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Alessandria, dell'ordine provinciale dei veterinari di Alessandria e dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1966, è così costituita:

Presidente:

Polito dott. Antonio, direttore di divisione presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Porrati dott. Enzo, vice prefetto ispettore della prefettura di Alessandria;

Governatori dott. Sesto, veterinario provinciale superiore presso il Ministero della sanità, Roma;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di patologia generale e anatomia patologica veterinaria presso l'Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di patologia e clinica medica veterinaria presso l'Università di Torino;

Carrea dott. Mattia, veterinario condotto.

Segretario:

Avico dott. Annibale, consigliere di 1ª classe in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Alessandria.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà la sua sede in Alessandria, ove si svolgeranno le prove di esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria e, per otto giorni consecutivi, rimarrà affisso all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Alessandria e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 18 gennaio 1968

Il veterinario provinciale: TAFURI

(699)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1967, n. **29**.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1954.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 18 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1954

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L.	10.887.282.875
delle quali furono riscosse	»	10.472.487.844
e rimasero da riscuotere	L.	414.795.031

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1954, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,

in	L.	11.178.438.151
delle quali furono pagate	»	5.824.186.455
e rimasero da pagare	L.	5.354.251.696

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1954 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrate	L.	10.823.821.759
Spese	»	9.127.125.929
Avanzo effettivo . . .	L.	1.696.695.830

ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali

Entrate	L.	63.461.116
Spese	»	2.051.312.222
Disavanzo per movimenti di capitale .	L.	1.987.851.106

RIEPILOGO GENERALE

Entrate . . . . L. 10.887.282.875
Spese . . . . » 11.178.438.151

Disavanzo finale . . . L. 291.155.276

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4.

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata,

in . . . . . L. 7.437.136.869
delle quali furono riscosse . . . . . » 4.358.615.971

e rimasero da riscuotere . . . . L. 3.078.520.898

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1953 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa,

in . . . . . L. 16.695.722.964
delle quali furono pagate . . . . . » 7.211.487.509

e rimasero da pagare . . . . . L. 9.484.235.455

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954 (art. 1) L. 414.795.031
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4) . . » 3.078.520.898
Somme riscosse rimaste da versare . . » 2.049.782.801

Residui attivi al 31 dicembre 1954 . . . L. 5.543.098.730

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1954 (art. 2) L. 5.354.251.696
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 5) . . . » 9.484.235.455

Residui passivi al 31 dicembre 1954 . . L. 14.838.487.151

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 219.025.140 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio 1954, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Entrate dell'esercizio finanziario . . L. 10.887.282.875,00
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
accertati al 1° gennaio 1954 L. 16.768.245.571
accertati al 31 dicembre 1954 . . . » 16.695.722.964 » 72.522.607,00

Totale delle attività . L. 10.959.805.482,00
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1954 » 354.859.945,17

Totale a pareggio delle passività . . . L. 11.314.665.427,17

PASSIVITA'

Disavanzo finanziario al 1° gennaio 1954 L. 135.834.805,17
Spese dell'esercizio finanziario 1954 . » 11.178.438.151,00
Diminuzione nei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:
accertati al 1° gennaio 1954 . . . . L. 7.437.529.340
accertati al 31 dicembre 1954 . . . . . » 7.437.136.869 » 392.471,00

Totale delle passività . . . . . L. 11.314.665.427,17

Alla regolazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1954, accertato in L. 219.125.140, si provvede con l'impiego del saldo dello stanziamento iscritto al capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1960.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 9.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto 13 luglio 1954, n. 9230/2101 . . . L. 10.000.000
Decreto 12 agosto 1954, n. 10772/2349 . . . » 10.000.000
Decreto 15 settembre 1954, n. 12279/2561 . . » 2.000.000
Decreto 23 novembre 1954, n. 15562/2977 . . » 18.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1967

DEL RIO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1967, n. **30**.

Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 18 *dicembre* 1967)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ENTRATE E SPESE DI COMPETENZA
dell'esercizio finanziario 1955

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1955, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo dell'entrata,

in . . . . L. 20.855.986.629
delle quali furono riscosse . . . . . » 12.786.781.754

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 8.069.204.875

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie della Regione, accertate nell'esercizio finanziario 1955, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo della spesa,

in . . . . L. 21.021.947.865
delle quali furono pagate . . . . . » 6.901.489.730

e rimasero da pagare . . . . . . L. 14.120.458.135

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 1955 rimane così stabilito:

ENTRATE E SPESE EFFETTIVE

Entrate	L.	19.973.289.940
Spese	»	18.340.846.568
Avanzo effettivo	L.	1.632.443.372

ENTRATE E SPESE
per movimento di capitali

Entrate	L.	882.696.689
Spese	»	2.681.101.297
Disavanzo per movimento di capitali	L.	1.798.404.608

RIEPILOGO GENERALE

Entrate	L.	20.855.986.629
Spese	»	21.021.947.865
Disavanzo finale . . .	L.	165.961.236

ENTRATE E SPESE RESIDUE
degli esercizi finanziari precedenti

Art. 4

Le entrate rimaste da versare e da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo dell'entrata,

in	L.	5.543.114.751
delle quali furono riscosse	»	2.961.153.874
e rimasero da riscuotere	L.	2.581.960.877

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1954 restano determinate, come dal conto consuntivo della spesa,

in	L.	14.763.811.262
delle quali furono pagate	»	5.703.063.626
e rimasero da pagare	»	9.060.747.636

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo dell'entrata, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955 (art. 1) .	L.	8.069.204.875
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi finanziari precedenti (art. 4)	»	2.581.960.877
Somme riscosse rimaste da versare . .	»	4.486.264.030
Residui attivi al 31 dicembre 1955 . . .	L.	15.137.429.782

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1955 sono stabiliti, come dal conto consuntivo della spesa, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1955 (art. 2)	L.	14.120.458.135
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi finanzi precedenti (art. 5) . . .	»	9.060.747.636
Residui passivi al 31 dicembre 1955 . .	L.	23.181.205.771

SITUAZIONE FINANZIARIA

Art. 8.

E' accertato nella somma di L. 91.269.326 il disavanzo finanziario della Regione per l'esercizio finanziario 1955, come risulta dai seguenti dati:

ATTIVITA'

Entrate dell'esercizio finanziario 1955 .			L.	20.855.986.629,00
Aumento dei residui attivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
accertati al 1° gennaio 1955	L.	5.543.098.730		
accertati al 31 dicembre 1955	»	5.543.114.751	»	16.021,00
Diminuzione nei residui passivi lasciati dagli esercizi finanziari precedenti, e cioè:				
accertati al 1° gennaio 1955	L.	14.838.487.151		
accertati al 31 dicembre 1955	»	14.763.811.262	»	74.675.889,00
Totale delle attività			L.	20.930.678.539,00
Disavanzo finanziario al 31 dicembre 1955			»	446.129.271,17
Totale a pareggio delle passività . .			L.	21.376.807.810,17

PASSIVITA'

Disavanzo finanziario 1° gennaio 1955 .	L.	354.859.945,17
Spese dell'esercizio finanziario 1955 . .	»	21.021.947.865,00
Totale delle passività	L.	21.376.807.810,17

Alla regolazione del disavanzo finanziario dell'esercizio 1955, accertato in L. 91.269.326, si provvede con l'impiego dello stanziamento iscritto al capitolo 85 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1961.

DISPOSIZIONI SPECIALI

Art 9.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e dell'art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1954, n. 26, sono convalidati i seguenti decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti la prelevazione delle somme appresso indicate dal fondo di riserva per le spese impreviste:

Decreto 12 novembre 1955, n. 39	L.	10.000.000
Decreto 2 dicembre 1955, n. 47	»	6.500.000
Decreto 14 dicembre 1955, n. 53	»	13.600.000
Decreto 16 dicembre 1955, n. 54	»	10.000.000

Art. 10.

E' approvata l'eccedenza d'impegno di L. 16.564.697 risultata in sede di consuntivo sul conto della competenza al capitolo 30 « Stipendi, salari, indennità, assegni, compensi e trattamento di quiescenza o di licenziameto al personale degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, dell'Ispettorato regionale delle foreste, di quelli ripartimentali del Corpo forestale, del Corpo di polizia forestale e del Commissariato regionale per usi civici (art. 7 D.P.G. 19 maggio 1950, n. 327) (spesa fissa); indennità giornaliera per il mantenimento dei quadrupedi e compenso annuo per spese di ferratura, consultazioni veterinarie, acquisto di medicine ed affitto di scuderie agli agenti forestali (art. 5, legge regionale 29 aprile 1953, n. 13) (spesa fissa) » dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 9 dicembre 1967

DEL RIO

(361)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.